


IL TRIBUNALE DI PORDENONE



così composto:

dr. Francesco Pedoja

Presidente

dr. Enrico Manzon

Giudice

dr. Francesco Petrucco Toffolo

Giudice rel.

riunito nella camera di consiglio del 10.12.2013,

letta

la domanda di concordato preventivo depositata da Ditta S.n.c., con sede legale in Pordenone, , in data 10.12.2013, ex art. 161 comma 6 l.f. come modificato con d.l. n. 83/12 conv. in legge n. 143/2012, con istanza per la concessione del termine di cui al comma 6 dell'art. 161 l.f. novellato;

ritenuto

che sussistono i presupposti per la concessione del termine di cui all'art. 161 comma 6 l.f.,

letta

la contestuale istanza ex art. 169 bis l.f. di autorizzazione allo scioglimento di contratti in corso di esecuzione;

ritenuto

che l'opzione, relativamente ai contratti bancari indicati in ricorso, appaia legittima e coincidente con l'interesse della massa dei creditori e che tuttavia, nella mera fase prodromica introdotta con la fissazione del termine e fino all'ammissione alla procedura concorsuale, non possa darsi luogo allo scioglimento di rapporti contrattuali ma soltanto alla sospensione degli stessi, non potendosi provocare effetti irreversibili sulla pendenza di detti rapporti nella presente fase;

che l'opzione stessa appaia opportuna per gli altri rapporti commerciali specificamente indicati, in quanto non funzionali all'attuale fase dell'impresa, avviata a prossima cessazione;

che l'autorizzazione non possa essere concessa con riferimento a rapporti non specificamente indicati;

letta

la contestuale istanza ex art. 167 l.f. proposta dalla ricorrente al fine di essere autorizzata a dare corso ad una vendita di liquidazione della merce di magazzino alle condizioni meglio indicate in ricorso nonché ad effettuare i pagamenti ad essa funzionali, con un tetto complessivo di spesa di € 2.500,00;

ritenuto

che appaia opportuna l'opzione liquidatoria esposta in considerazione della necessità della ricorrente di favorire la vendita al dettaglio delle giacenze residue e di liberare l'immobile;

ritenuto

che, per quanto sopra, disposti gli obblighi informativi di legge, appaia altresì opportuno, anche al fine di sorvegliare le prospettate vendite di merce, che il tribunale provveda fin d'ora alla nomina del commissario giudiziale, opzione ora consentita dal testo dell'art. 161 comma 6 l.f. come modificato dall'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

assegna

termine alla debitrice fino al 8.2.2014 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f.;

dispone

che la società depositi ogni trenta giorni una relazione di aggiornamento sulla gestione economica e finanziaria dell'impresa, con indicazione delle operazioni negoziali, gestionali e finanziarie compiute e sull'attività via via svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatari;

autorizza

la sospensione ex art. 169 bis l.f. dei rapporti bancari (contratti commerciali comprensivi di mandati all'incasso ed ogni diverso rapporto negoziale avente ad oggetto un mandato all'incasso) pendenti con Banca di _____, e Cassa di Risparmio _____, nonché dei rapporti di fornitura gas con Enel e di pubblicità con Seat Paginegialle e _____;

autorizza

la vendita delle giacenze di merce alle condizioni indicate in ricorso;
il pagamento delle spese di pubblicità funzionali alla liquidazione, l'acquisto dei voucher per il pagamento delle retribuzioni dell'addetta alla vendita ed ogni attività funzionale alla vendita di liquidazione fino ad un tetto di spesa complessivo di € 2.500,00;

nomina

commissario giudiziale la dott.ssa Federica Pascot, con studio in Pordenone.

Si comunichi.

Pordenone, 10.12.2013

Il Presidente